

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 19/07/2017 ed estinto anticipatamente, in data 31/05/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione dell'importo complessivo di € 1.085,86, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni di attivazione e rete distributiva non maturate;
- interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto;
- la refusione delle spese di assistenza legale quantificate in € 500,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11.09.2019, in quanto il legislatore italiano ha già "trasposto" l'art. 16 della suddetta Direttiva nell'art. 125 sexies TUB. Al riguardo, aggiunge che ai sensi dell'art. 125 sexies vanno restituiti soltanto i "costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento", in coerenza con l'esigenza di tutela del consumatore, e che, tra l'altro, la Corte non definisce i criteri di rimborso;
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nella Legenda e nel modulo SECCI, ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;



- la non rimborsabilità dei i costi relativi alle "Commissioni di attivazione" ed agli "Oneri Rete distributiva" in quanto costi fissi (up front) corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del finanziamento e, pertanto, non soggetti a maturazione nel tempo, come esplicitato nel contratto e nel modulo SECCI;
- l'avvenuto rimborso dell'importo di € 572,65 a titolo di interessi non maturati;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza in quanto "ai fini della predisposizione e dell'inoltro del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non è necessaria né prevista alcuna assistenza tecnico-legale".

Tanto premesso, l'intermediario chiede:

- in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE e applicare il disposto di cui all'art. 125 sexies TUB;
- in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto:
- in via subordinata, "respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società".

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies



TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *up front* delle riportate voci di costo, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	•	60
rate scadute	•	20
rate residue		40
TAN	•	4,30%

% restituzio			
- in proporzione lineare	66,67%		
- in proporzione alla quota	45,86%		

					restituzioni			
n/c	*		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattual	rimborsi e 🔻	tot ristoro
Ο	comm. di attivazione	(up front)	€700,00	€ 466,67 🔾	€321,00 🏵	0		€ 321,00
0	oneri rete distributiva	(up front)	€928,80	€ 619,20 ○	€425,93 💿	0		€ 425,93
0				€0,00 €	€0,00 ○	0		€ 0,00
\circ				•	ं	0		€ 0,00
O				•	0	O		€ 0,00
				0	\circ	①		
	rimborsi senza imputazio	ne						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€7	€ 746,93	
interessi legali	sì	7	



Non meritevole di accoglimento è la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Collegio di Bari, decisione n. 1261/18; Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015).

Non meritevole di accoglimento è, altresì, la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 746,93, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS